

PROPOSTA MODIFICATA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

TACCHETTI SILVIA

Preliminarmente.

La ricorrente rappresenta che nelle more della decisione adottata dal Tribunale Collegiale di Fermo, di accoglimento del reclamo proposto avverso il decreto di inammissibilità emesso dal Giudice monocratico della procedura di sovraindebitamento rubricata al n. 63/24 PU, è intervenuta l'aggiudicazione in favore di terzi dell'immobile di proprietà nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo (All. 1).

Difatti, il provvedimento di accoglimento del reclamo, con contestuale sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 264/10 R.E. veniva depositato in data 31.03.2025, seppur datato 07.03.2025, comunicato dalla Cancelleria Fallimentare in data 01.04.2025, mentre l'aggiudicazione dell'immobile avveniva in data 28.03.2025.

Stanti il principio giuridico dell'intangibilità della vendita ex art. 187 Disp. Att. C.p.c., l'aggiudicazione è stata ritenuta valida e confermata con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione emesso in data 16.05.2025, di rigetto dell'istanza dell'esecutata di revoca dell'aggiudicazione.

Tale circostanza muta profondamente la situazione economico patrimoniale della Tacchetti, la quale è stata costretta a trovare una diversa soluzione abitativa per sé ed i suoi figli con conseguente necessità di versamento di un canone di locazione.

Tutto ciò determina la necessità di riformulare l'originari piano e proposta presentati in atti della procedura n. 63/24 PU nei termini in appresso esposti.

§

spesa alimentare	350,00
spesa generi di consumo	40,00
spese utenze domestiche e condominiali (idrica, energia elettrica, gas, telefono)	200,00
spese mediche ed oculistiche	50,00
spese trasporto pubblico	50,00
spese personali e cura della persona	40,00
spese abbigliamento	50,00
fondo spese imprevisti (rottura elettrodomestici, varie)	100,00
Fondo risparmio per esigenze future legate all'età	200,00
Fondo spese forfettario per la figlia	300,00
Totale spese	1.740,00

§

PROPOSTA MODIFICATA


Ne consegue che la somma complessiva messa a disposizione della procedura ammonta ad **€ 10.957,20** corrispondente alla trattenuta sullo stipendio di Tacchetti Silvia per il mese di maggio e giugno 2025, pari a complessivi € 557,20, oltre ad € 200,00 di versamento mensile proveniente dalla madre Piergallini Maria Virginia per n. 4 anni di durata del piano corrispondenti a n. 52 mensilità, comprensive delle n. 4 mensilità di tredicesima.

La proposta di ristrutturazione del debito è, pertanto, la seguente:

- pagamento **in prededuzione** delle spese dell'OCC, indicate nel preventivo datato 27.07.2023, da rimodulare all'esito dell'effettiva verifica della situazione debitoria passiva

pari € 512.018,21 (invece di 760.000,00 indicato in preventivo nel quale vi è stata duplicazione del debito delle ricorrenti verso la Purple Spv Srl) in € 11.839,16 oltre Cap 4%, ovvero la diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, detratti gli acconti già versati pari ad € 2.849,54, € 2.849,54 ed € 4.274,31, per complessivi € 9.973,39;

- pagamento **in prededuzione** delle spese del Legale della procedura, indicate nella somma di € 4.300,00 oltre rimborso spese generali 15%, cap, Iva e spese non imponibili pari ad € 290,00;

Il pagamento avverrà con i fondi messi a disposizione dal sig.  della ricorrente, come da dichiarazione datata 03.06.2025, depositata in allegato alla presente nuova proposta di piano, essendo stata revocata ogni precedente diversa dichiarazione, comunque a condizione dell'omologa del piano (All. 4).

- Per il ceto creditorio:

A) PURPLE SPV SRL (ex Banca delle Marche) creditore ipotecario di primo grado, intervenuto nell'esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo.

Soddisfazione del credito nella misura di € 106.058,30, così determinata:

€ 120.751,80 somma netta presente nel c/c della procedura esecutiva n. 264/10 R.E. (All. 5), al netto del fondo spese versato dall'aggiudicatario per gli oneri collegati al trasferimento della proprietà, cancellazione formalità pregiudizievoli, ecc. da versare nel conto della procedura di sovraindebitamento, decurtata della somma di € 14.693,50, spese e compensi degli Ausiliari della procedura esecutiva, nella misura liquidata dal G.E., da ultimo con provvedimento datato 16.09.2025, comunicato in data 17.09.2025, posti a carico del creditore procedente, nonché spese vive della procedura esecutiva, come indicato dal creditore procedente, il quale ha diritto al rimborso in prededuzione.

La somma di € 106.058,30 potrà subire lievi aggiustamenti a seguito dell'effettivo importo che verrà accreditato in favore della procedura di sovraindebitamento.

Con riguardo alla porzione di credito che resterà insoddisfatta pari ad € 186.424,79, salvo lievi aggiustamenti per le ragioni di cui sopra, determinata dal credito complessivo vantato dal creditore pari ad € 292.483,09 decurtato della somma di € 106.058,30, quale ricavato netto della vendita dell'immobile, verrà inserita fra i crediti chirografari e soddisfatta come di seguito indicato.

Con ogni conseguente comunicazione, da parte del creditore procedente, alle Banche dati relative al credito (Centrale Rischi, CRIF, CRIBIS, ecc.)

B) DOVALUE Spa, mandataria di FINO 1 SECURITISATION Srl, cessionaria del credito vantato da Banca Unicredit Spa, creditore ipotecario di secondo grado, procedente nell'esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo.

Per la presente posizione debitoria sussiste contenzioso pendente (n. 1108/24 R.G. Tribunale di Fermo) che, in esito favorevole, determinerebbe la liberazione della garante dal vincolo fideiussorio e dalla pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti pari ad € 27.784,71.

Più dettagliatamente, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 264/10 R.E. Tribunale di Fermo, il G.E. emetteva provvedimento con il quale ordinava al creditore di notificare alla debitrice il titolo esecutivo al fine di consentire alla stessa di rilevare la presenza di clausole abusive/vessatorie, conformemente alla statuizione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9479/2023.

La debitrice avanzava opposizione tardiva ex art. 650 C.p.c. con giudizio civile rubricato al n. 1108/24 R.G. Tribunale di Fermo, ad oggi pendente, nel quale il Giudice ha già sospeso l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo opposto.

A prescindere dall'esito del citato giudizio di opposizione, il creditore precedente non avrà alcuna soddisfazione del proprio credito in forza del privilegio ipotecario in ragione del maggior importo del credito vantato dal creditore ipotecario di primo grado (Purple Spv Srl) rispetto al prezzo di aggiudicazione dell'immobile e, pertanto, l'integrale sorte creditoria è da classificare di natura chirografaria, soddisfatta nella misura di seguito indicata.

C) AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, creditore privilegiato

Soddisfazione del credito di € 19.611,09 nella misura di € 529,49, corrispondente alla percentuale del 2,70%, salvo lieve aggiustamento a seguito delle variabili sopra indicate.

D) PURPLE SPV SRL (ex Banca delle Marche), creditore chirografario

Soddisfazione del credito di € 120.274,07 nella misura di € 3.247,39, corrispondente alla percentuale del 2,70%, salvo lieve aggiustamento a seguito delle variabili sopra indicate.

E) UNIPOLSAI ASS.NI, creditore chirografario

Soddisfazione del credito di € 41.475,30 nella misura di € 1.119,83, corrispondente alla percentuale del 2,70%, salvo lieve aggiustamento a seguito delle variabili sopra indicate.

F) STUDIO 96 DI CARLACCHIANI LUCA, creditore chirografo

Soddisfazione del credito di € 2.990,00 nella misura di € 80,73, corrispondente alla percentuale del 2,70%, salvo lieve aggiustamento a seguito delle variabili sopra indicate.

G) PURPLE SPV SRL (ex Banca delle Marche), quota di credito ipotecario degradato a chirografo

Soddisfazione del credito di € 186.424,79 nella misura di € 5.033,46, corrispondente alla percentuale del 2,70%, salvo lieve aggiustamento a seguito delle variabili sopra indicate.

H) DOVALUE Spa, mandataria di FINO 1 SECURITISATION Srl, cessionaria del credito vantato da Banca Unicredit Spa, per la quota di credito degradato a chirografo.

Soddisfazione del credito di € 27.784,71 nella misura di € 750,36, corrispondente alla percentuale del 2,70%, salvo lieve aggiustamento a seguito delle variabili sopra indicate.

--o0o--

PIERGALLINI MARIA VIRGINIA

Preliminarmente.

Come sopra accennato, la vendita dell'immobile di proprietà della figlia Tacchetti Silvia in sede di esecuzione forzata e l'impossibilità per la stessa di provvedere autonomamente al pagamento del canone di locazione della nuova abitazione, in ragione dell'insufficienza della misura dello stipendio mensile a sostenere in nuovo onere finanziario, rende necessario l'aiuto economico della madre per il pagamento di una porzione del canone di locazione.

Pertanto, stante l'ammontare del canone di locazione pari ad € 500,00, considerato lo stipendio netto della Tacchetti, comprensivo della trattenuta attualmente sospesa, pari a circa € 1.350,00, ne deriva un impegno economico della sig.ra Piergallini pari ad € 300,00 per arrivare a soddisfare il fabbisogno familiare della Tacchetti.

La proposta di ristrutturazione del debito è di seguito esposta.

La somma messa a disposizione della procedura, a seguito della nuova situazione economico patrimoniale della figlia, è pari ad **€ 200,00 mensili**, così determinata: € 1.765,78 (emolumento pensionistico netto mensile) + 211,72 (trattenuta mensile attuale) - € 1.740,00 (fabbisogno familiare mensile) = 237,50.

Le mensilità considerate sono pari a n. 52, ossia n. 48 mensilità ordinarie e n. 4 mensilità percepite a titolo di 13°, con un ammontare complessivo messo a disposizione della procedura pari ad **€ 10.400,00**.

PURPLE SPV SRL (ex Banca delle Marche), credito

Soddisfazione del credito di natura chirografaria, derivante dalla degradazione per mancata soddisfazione in forza del privilegio ipotecario sulla vendita dell'immobile di proprietà di Tacchetti Silvia, nella misura già indicata sopra alla lettera G).

L'impegno al versamento delle somme come sopra indicate resta fermo anche in ipotesi di esito positivo per la ricorrente del giudizio civile n. 1583/22 R.G. Tribunale di Fermo, in attesa di emissione della sentenza.

PIERGALLINI GIUSEPPINA

Soddisfazione del credito pari ad € 7.399,95 nella misura di € 199,75, corrispondente alla percentuale del 2,70%, salvo lieve aggiustamento a seguito delle variabili sopra indicate.

§

Nella presente nuova proposta, viene espunta l'eventuale ricavato potenzialmente derivante dalla liquidazione della quota di proprietà pari a 9/63 dell'immobile sito in Fermo, Via Lazio, 8, in ragione del fatto che l'OCC ha già dichiarato nella relazione già in atti, la non convenienza economica ad attuare una procedura di liquidazione di detta quota.

Esdebitazione ex art. 282 D. Lgs. n. 14/2019.

Da quanto esposto nel ricorso introduttivo – il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato, ad eccezione della parte relativa al piano ed alla proposta di ristrutturazione del debito, sostituita dalla presente nuova proposta e del piano, salvo i lievi aggiustamenti da apportare agli importi per le ragioni sopra spiegate – circa le cause della situazione di sovraindebitamento nel paragrafo sopra dedicato, ne discende la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alle ricorrenti, che hanno sempre agito in perfetta buona fede e con la prospettiva e l'intenzione di adempiere alle proprie obbligazioni, rimanendo, tut-

tavia, vittime di eventi impreveduti, quali il fallimento dell'attività dell'ex coniuge della Tacchetti e la rottura del rapporto sentimentale con tutte le conseguenze non solo a livello personale e familiare, ma anche e soprattutto economico.

Sussistono, quindi, tutti i requisiti per l'applicazione del meccanismo dell'esdebitazione ex art. 282 D. Lgs. n. 14/19, non essendo integrate, per entrambe le ricorrenti, le ipotesi ostative ivi indicate.

§

Le ricorrenti, pertanto, richiamano il contenuto del ricorso per omologa della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66, 67 e ss. D. Lgs. n. 14/2019, ad eccezione della parte emendata con la presente proposta modificata e

chiedono


fermi restando gli effetti del decreto di accoglimento del reclamo datato 07.03.2025, depositato in Cancelleria in data 31.03.2025 e del decreto del Tribunale datato 29.07.2025:

- ai sensi dell'art. 70 co. 7 D. Lgs. n. 14/2019, l'omologa del piano e della proposta sopra modificata;

- fissare nel termine 4 anni il tempo di esecuzione del piano;

- emettere provvedimento di esdebitazione ex art. 282 D. Lgs. n. 14/2019 per la quota di debiti risultanti insoddisfatti dall'integrale adempimento del piano.

Salvo e riservato ogni diritto di integrazione documentale ritenuto necessario dal Tribunale, si producono in allegato:

1) comunicazione Delegato alla vendita procedura esecutiva n. 264/10 R.G.; 2) contratto locazione; 3) distinte pagamento canone locazione luglio, agosto, settembre 2025; 4) dichiarazione  del 03.06.2025.

Fermo, li 25.09.2025


Avv. Simone Gasparroni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simone Gasparroni', with a long, sweeping underline.

Tacchetti Silvia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Tacchetti', written in a cursive style.

Piergallini Maria Virginia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Virginia Piergallini', written in a cursive style.